

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI TRA L'AZIENDA  
SANITARIA LOCALE DI VERCELLI E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE  
(ETS) E GLI ALTRI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO**

**RICHIAMI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI**

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2,3, 18, 32,38 e 118;
- Legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii.;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “T.U. per la Sicurezza sul Lavoro”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) recante le disposizioni per la tutela dei dati personali;
- D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del terzo Settore – a norma dell’art. 1, comma 2, lett.b, della Legge n. 106 del 6 giugno 2016\_ d’ora in avanti, per brevità, CTS- così come modificato dal D.Lgs 105 del 3 agosto 2018 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lett.b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 23 luglio 2019 “Linee Guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore”;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in. 72 del 31 marzo 2021 che ha adottato le “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/17 (Codice del Terzo Settore)”;

- Art. 6 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2904 del 3 marzo 2023 avente ad oggetto “Art. 56 del Codice del terzo Settore. Convenzioni con APS e OdV”;
- Decreto Direttoriale della Direzione Generale del terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese n. 561 del 26 ottobre 2021, che individua i termini di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a decorrere dal 23 novembre 2021;
- Parere del Consiglio Nazionale del terzo Settore, approvato nella seduta del 5 luglio 2022 e trasmesso con nota del Ministero del Lavoro prot. 11379 del 4 agosto 2022 ad oggetto la nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale” di cui all’art. 5 D.Lgs 117/17;
- Linee Guida ANAC n. 17, di cui alla Deliberazione n. 382 del 27 luglio 2022, recanti “indicazioni in materia di affidamento di servizi sociali”;
- Linee Guida ANAC sulla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Delibera n. 371 del 27 luglio 2022;
- Sentenza Corte Cost. n. 131/2020;

## **DEFINIZIONI**

**“Enti del Terzo Settore” (ETS)**, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.lgs 117/2017, si identificano “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore”.

**“Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS)**: è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione agli artt.

45 e segg. Del D.Lgs 117/2017, per assicurare la piena trasparenza degli Enti del Terzo Settore attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

**“Organizzazioni di volontariato” (OdV)**, ai sensi dei commi 1 e 3, dell’art. 32, Capo I, Titolo V, del D.Lgs. 117/2017, sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo OdV. L’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo OdV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

**“Associazioni di promozione sociale” (APS)**, ai sensi dei commi 1 e 5, dell’art. 35, Capo II, Titolo V, del D.Lgs 117/2017, sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS. L’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

**“Co-programmazione”**: ai sensi del comma 2, dell’art. 55, Titolo VII, del D.Lgs. 117/2017, è una procedura “finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”.

**“Co-progettazione”**: ai sensi del comma 3 dell’art. 55, Titolo VII, del D.Lgs. 117/2017, è una procedura “finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2”

**“Accreditamento”**: ai sensi del comma 4, dell’art. 55, Titolo VII, del D.Lgs. 117/2017, “ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli Enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner”.

**“Convenzione”**: ai sensi del comma 1 dell’art. 56, Titolo VII, del D.Lgs. 117/2017 “le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi del Registro unico nazionale del terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”.

**“Valutazione di impatto sociale”**: ai sensi del comma 3, dell’art. 7, della Legge 106/2016 si intende “la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato”.

**“Partenariato”**: modello di cooperazione tra pubblico e privato in tutti quei casi in cui l’Azienda Sanitaria Locale intenda realizzare un’attività la cui progettualità, gestione e finanziamento siano, in tutto o in parte, condivisi con gli ETS.

**“Cabina di Regia”**: ufficio organizzativo – direzionale aziendale che cura gli aspetti applicativi del Regolamento.

## **GLOSSARIO**

- D.lgs.: Decreto Legislativo;
- D.M.: Decreto Ministeriale;
- ASL VC: Azienda sanitaria Locale di Vercelli;
- CTS: Codice del Terzo Settore;
- ETS: Ente del Terzo Settore;
- OdV: Organizzazione di Volontariato;
- APS: Associazione di Promozione Sociale;
- RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- P.A.: Pubblica amministrazione;
- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- GDPR: General data Protection Regulation;
- VIS: Valutazione Impatto Sociale;

## **PREMESSA**

Il Titolo VII del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) contiene le disposizioni riguardanti i rapporti giuridici di natura cooperativa che possono instaurarsi tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore (di seguito: “ETS”).

I rapporti giuridici di natura cooperativa (co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento) sono stati interpretati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 131 del 2020) e dalle Linee Guida di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 31 marzo 2021, n DM 72/2021.

Sia la sentenza sia le Linee guida sopra citate hanno confermato che i rapporti giuridici di natura cooperativa sono riconducibili al principio costituzionale di sussidiarietà (art. 118 Cost.), secondo il quale gli enti pubblici favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

In tale prospettiva, l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli intende favorire il coinvolgimento attivo degli ETS secondo le previsioni contenute nel presente Regolamento.

## **ART. 1. – OGGETTO, FINALITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Con il presente regolamento l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (di seguito ASL VC), nel pieno rispetto della propria autonomia organizzativa, istituzionale e regolamentare, in conformità ai principi generali di semplificazione, trasparenza, imparzialità, buon andamento dei servizi, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché dei principi dell'ordinamento eurounitario, intende disciplinare i rapporti giuridici con gli Enti del Terzo Settore, al fine di valorizzarne il ruolo ed il valore sociale e favorirne l'apporto negli specifici ambiti di attività di competenza dell'ASL VC.
2. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative con cui l'ASL VC assicura il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore (ETS), così come dettagliato all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
3. Il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore (ETS) avviene attraverso:
  - a) la messa a disposizione da parte di ASLVC in favore degli ETS, quando in possesso dei requisiti previsti dai singoli Avvisi, dei documenti e delle informazioni necessari per la loro partecipazione, nonché mediante l'indizione e lo svolgimento di Avvisi finalizzati al conseguimento delle finalità del presente Regolamento;
  - b) la volontaria e diretta presentazione all'ASLVC da parte degli ETS di proposte di co-programmazione e co-progettazione, finalizzate alla tutela, promozione e cura degli interessi generali della comunità locale.
4. Le forme di collaborazione che saranno attivate tra la ASLVC e gli ETS dovranno essere sempre connotate e definite in termini di solidarietà sociale e non lucratività, escludendo, pertanto, qualsiasi forma di retribuzione fondata su rapporti contrattuali sinallagmatici.
5. La gestione operativa dei rapporti con gli Enti del Terzo Settore è demandata alle strutture dell'ASLVC, di volta in volta individuate a seconda di un criterio di competenza per materia, a seconda degli interventi, attività ovvero progettualità oggetto del singolo rapporto collaborativo.

6. Il presente Regolamento è efficace fino all'approvazione di eventuali disposizioni, nazionali e regionali, che ne determinino il superamento e/o contrasto, in tutto o in parte.

7. Ferme restando le limitazioni legali, considerata la generale capacità giuridica di diritto privato di cui godono le pubbliche amministrazioni, restano salvi tutti i rapporti di A.S.L. VC con gli enti diversi dal terzo settore che non perseguono finalità di lucro.

## **ART. 2 – FORME DI COLLABORAZIONE CON GLI ETS**

1. Al fine di sviluppare forme di partenariato e collaborazione con gli ETS, ASLVC intende avvalersi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente e nello specifico di:

- ✓ Percorsi di co-programmazione (art. 55 CTS);
- ✓ Percorsi di co-progettazione (art. 55 CTS);
- ✓ Percorsi per l'individuazione degli ETS con cui attivare il partenariato mediante forme di accreditamento (art. 55, comma 4 CTS);
- ✓ Rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività o servizi di interesse generale a favore di terzi mediante stipula di convenzioni con OdV e APS (art. 56 CTS);
- ✓ Altre forme di partenariato/collaborazione, con particolare riferimento alla partecipazione a progetti finanziati da enti pubblici o privati, di natura nazionale ed europea.

2. Tutti gli atti dei procedimenti oggetto del presente Regolamento sono pubblicati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Azienda.

## **Art. 3 - RILEVAZIONE DEI BISOGNI**

1. ASLVC individua nella programmazione annuale, da effettuarsi due volte, entro il mese di marzo ed entro il mese di settembre a cura della S.C. Personale, Affari generali e istituzionali, settore Convenzioni, lo strumento attraverso cui definire il fabbisogno e le aree di intervento, utile e funzionale ai successivi percorsi di co-programmazione con gli ETS.

## **ART. 4 - ATTIVAZIONE DEI RAPPORTI CON GLI ETS**

1. In relazione alla programmazione e alla ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 3, ASLVC avvia le procedure di cui al successivo comma 2.

2. I procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione, di accreditamento e di convenzionamento sono promossi, in qualità di Pubblica amministrazione procedente, dalla Direzione Generale per il tramite di un proprio Referente aziendale (delegato) per la gestione delle collaborazioni con ETS.

3. In ogni caso, la Direzione (Generale, Strategica o altra struttura interna) di ASLVC, si riserva sempre e motivatamente di sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento le procedure avviate.

4. La Direzione (Generale, Strategica o altra) di ASL VC, a seguito di specifica valutazione per materia e interesse da perseguire, individua, con l'ausilio del Referente aziendale, la Struttura aziendale responsabile del procedimento.

#### **ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. L'ASL VC avvierà procedimenti di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento esclusivamente con gli ETS che abbiano i seguenti requisiti:

a) essere iscritti da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), computando anche i periodi maturati presso i previgenti registri (nota Ministero n. 2904 del 3 marzo 2023);

b) produrre copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto che prevedano il perseguimento senza finalità di lucro delle attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017;

c) non avere in corso alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9, c. 2 del D.lgs. 231/2001 e ss.mm. ii. che comportano il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

2. I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e devono essere mantenuti anche per tutta la durata della convenzione.



## **ART. 6 - CO-PROGRAMMAZIONE**

1. La co-programmazione si svolge nel rispetto dei principi fissati dalla L. 241/1990 e s.m.i., tenendo altresì conto della programmazione sociale di zona e della normativa di settore nel tempo vigente.

2. ASL VC, una volta individuati i bisogni aziendali ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, avvia un procedimento, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) avvio formale del procedimento mediante adozione di provvedimento di nomina del RUP, approvazione dello schema di avviso e del modello di domanda di partecipazione e successiva pubblicazione;
- b) sottoscrizione del verbale di riunione;
- c) chiusura del procedimento con l'adozione dell'atto del Dirigente con il quale sono individuate le modalità di realizzazione del bisogno, le risorse disponibili e gli indirizzi dell'Azienda (co-progettazione o ricorso a procedura di gara e convenzionamento).

3. La procedura di co-programmazione può essere attivata anche a seguito di preventiva istanza formale inviata all'ASLVC da uno o più ETS, anche in rete tra loro.

L'istanza di parte deve contenere i seguenti contenuti minimi utili a verificare l'interesse pubblico della stessa:

- finalità e oggetto della co-programmazione;
- presenza dei requisiti soggettivi generali cui al precedente art. 5;
- progetto preliminare ed eventuali ipotesi di quadro economico;
- informativa e responsabilità sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

## **ART. 7 - CO-PROGETTAZIONE**

1. La co-progettazione è un procedimento a evidenza pubblica, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) avvio del procedimento anche in accoglimento dell'istanza prodotta dall'ETS;
- b) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;

- c) conclusione della procedura ad evidenza pubblica attraverso l'adozione di un atto/provvedimento del Dirigente della specifica articolazione organizzativa aziendale (autorizzazione/diniego dei progetti elaborati ecc. ...);
  - d) eventuale sottoscrizione della convenzione, finalizzata alla realizzazione delle attività oggetto della co-progettazione.
2. L'ASLVC individuerà i Referenti aziendali di progetto esperti nello specifico ambito di attività. I Referenti aziendali di progetto svolgono le seguenti attività:
- a) co-progettare con gli ETS le attività e le risorse utili a dare risposta ai bisogni rilevati ai sensi dell'art. 2 del Regolamento;
  - b) monitorare l'andamento delle attività/azioni inserite nei progetti autorizzati;
  - c) relazionare, sia in fase intermedia che finale (ossia al termine delle attività progettuali), sull'andamento del progetto, sull'effettiva esecuzione delle azioni e corretta rendicontazione (indicando le motivazioni in caso di discostamento dal progetto originario);
  - d) prendere parte alla definizione della V.I.S., se e in quanto prevista, da indicare nella convenzione.
3. La procedura di co-progettazione può essere attivata anche a seguito di preventiva istanza formale inviata all'ASLVC da uno o più ETS, anche in rete tra loro.

L'istanza di parte deve contenere i seguenti contenuti minimi utili a verificare l'interesse pubblico della stessa:

- a) finalità e oggetto della co-progettazione;
  - b) presenza dei requisiti soggettivi generali cui al precedente art. 5;
  - c) progetto preliminare ed eventuali ipotesi di quadro economico;
  - d) informativa e responsabilità sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati".
4. L'ETS è tenuto a presentare apposita rendicontazione economica con relativi giustificativi ed ogni altra documentazione utile al fine di ottenere il rimborso delle spese autorizzate.

## **ART. 8 - ACCREDITAMENTO**

1. L'accreditamento degli interventi e dei servizi è una modalità di attuazione della co-progettazione.
2. L'accreditamento, come previsto dall'art. 55, c.4 del CTS, non è una forma di affidamento

del servizio, ma una abilitazione, in regime autorizzatorio, in forza della quale un soggetto, al ricorrere di presupposti normativamente previsti, può svolgere una data attività o servizio. Tale modalità di relazione pubblico-privato non attiva una selezione competitiva, né prevede una valutazione discrezionale da parte di ASLVC, in qualità di Autorità procedente.

3. Fermo restando il rispetto dell'evidenza pubblica, garantito dalla pubblicazione di idoneo Avviso, ASLVC, in qualità di Autorità procedente, procede all'individuazione degli ETS accreditati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte di ASLVC, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner, delle condizioni economiche per l'attivazione, del sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio nonché del regime sanzionatorio, delle ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi.

4. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia di accreditamento di servizi sociali e sociosanitari, l'affidamento degli interventi e dei servizi deve essere conforme ai seguenti criteri e principi comuni:

- l'accREDITamento è, di norma, a tempo indeterminato,
- i reciproci rapporti fra ASLVC e ETS accreditato sono regolati da apposito Atto negoziale, denominato patto di accreditamento, il cui schema deve essere allegato all'Avviso pubblico per l'affidamento degli interventi e dei servizi,
- gli Avvisi pubblici specificano, altresì, le modalità di co-progettazione degli interventi e dei servizi oggetto di accreditamento,
- gli Avvisi pubblici, con i quali si avviano i relativi procedimenti, devono specificare i requisiti di capacità tecnica-professionale e quelli di capacità economico-finanziaria in rapporto agli interventi ed ai servizi accreditati, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza e di tutela delle micro imprese, piccole e medie imprese (di seguito MPMI) e tenendo conto del regime giuridico peculiare dei vari ETS partecipanti al procedimento,
- gli ETS accreditati sono obbligati a comunicare senza indugio ogni fatto e/o il compimento di atti dai quali possa derivare un pregiudizio e/o una conseguenza sfavorevole sul rapporto di accreditamento in essere e, correlativamente, per l'esecuzione degli interventi e dei servizi,
- gli ETS accreditati devono rispettare per tutta la durata del rapporto di accreditamento la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di stabilità occupazionale e di CCNL applicabile, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 16 e 18 del CTS. La violazione di tali normative comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori, fino alla

revoca dell'accREDITamento;

- le modalità di affidamento di servizi e interventi ai soggetti accreditati, fatta salve le valutazioni di appropriatezza ed equità esercitate dall'Azienda, privilegia la scelta dei beneficiari finali o chi ne ha la rappresentanza e tutela.

A.S.L. VC si riserva la possibilità di istituire apposito albo aziendale nel quale iscrivere gli ETS accreditati.

**ART. 9 - CONVENZIONI ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS).**

2. L'ASLVC stipula con le singole ODV e APS apposite convenzioni, concernenti attività o servizi sociali di interesse generale a favore di terzi, indicanti nel dettaglio le modalità, i limiti e le procedure che regolano la collaborazione e la realizzazione delle attività oggetto della convenzione.

La stipula delle convenzioni si articola nel seguente procedimento:

1. l'ASL VC pubblica un avviso nel quale si invitano le ODV e/o le APS a presentare le proprie candidature per lo svolgimento di attività/servizi/progetti/rapporti di partenariato in un determinato ambito
2. la procedura di istruttoria viene svolta dalla Struttura aziendale proponente;
3. la nomina della Commissione di valutazione viene proposta dalla Struttura aziendale proponente;
4. la commissione valuta le proposte sulla base dei criteri stabiliti nell'Avviso;
5. la procedura si conclude con l'individuazione dell'ETS ritenuto maggiormente qualificato per l'espletamento dell'attività oggetto dell'Avviso, che formerà oggetto di convenzione;

L'Azienda si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse ovvero di non procedere alla stipula qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea.

Gli elementi essenziali della convenzione sono:

- a) una premessa dedicata all'attività condotta dalle parti in preparazione dell'accordo;
- b) la descrizione precisa delle obbligazioni delle parti;

- c) la durata, le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione ed il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità delle attività;
  - d) le eventuali coperture assicurative;
  - e) le eventuali indicazioni dell'ipotesi di recesso e di risoluzione di diritto del rapporto;
  - f) la disciplina sul trattamento dei dati personali (sia relativo ai dati della convenzione sia relativi ai dati da trattare nell'ambito dell'esecuzione del servizio);
  - g) la disciplina relativa alla registrazione dell'atto e all'imposta di bollo;
  - h) il rispetto integrale dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
6. L'A.S.L. VC prevederà nelle convenzioni stipulate con gli ETS l'entità, le tipologie di spese ammesse, il limite massimo di spesa sostenibile, nonché le tempistiche e le modalità di liquidazione dei contributi.

#### **ART. 10 - VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE (VIS)**

1. L'ASLVC, nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, può prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte degli ETS al fine di consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e delle attività svolte dai medesimi, anche sulla base delle "Linee Guida sulla VIS".